



INSTITUT SUISSE DE POLICE
ISTITUTO SVIZZERO DI POLIZIA
SWISS POLICE INSTITUTE
SCHWEIZERISCHES POLIZEI-INSTITUT

Guida metodica per la formazione e l'esame per il conseguimento del permesso P con abilitazioni al brillamento

- **Amministrazione (VW)**
- **Primo valutatore (EA)**
- **Intervento (IE)**
- **Artificiere (E)**
- **Distruzione di esplosivi (VE)**
- **Brillamenti di metallo (ME)**

Edizione del 13.06.2023

Indice	pagina
A) Aspetti generali e amministrativi.....	3
1 Introduzione.....	3
2 Abilitazioni.....	4
3 Organizzazione / uffici competenti.....	7
4 Procedura d'iscrizione e d'ammissione.....	8
5 Corsi.....	10
6 Esami.....	12
7 Valutazione e attribuzione delle note.....	13
8 Ricorsi / consultazione degli atti.....	14
B) Corsi e materie d'esame.....	15
1 Abilitazione Amministrazione.....	15
2 Abilitazione Primo valutatore.....	16
3 Abilitazione Intervento.....	17
4 Menzione Artificiere.....	18

A) Aspetti generali e amministrativi

1 Introduzione

Sulla base dell'articolo 14 della legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl), della relativa ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) e dell'ordinanza del 27 giugno 1984 sull'impiego di esplosivi da parte della polizia come pure del pertinente regolamento, l'Istituto Svizzero di Polizia (ISP) organizza per i corpi svizzeri di polizia corsi di formazione ed esami per l'ottenimento del permesso di brillamento P con le abilitazioni al brillamento Amministrazione, Primo valutatore e Intervento. Inoltre, l'ISP si occupa delle procedure di riconoscimento delle abilitazioni al brillamento Artificiere e delle abilitazioni al brillamento per scopi civili Distruzione di esplosivi e Brillamenti di metallo.

La presente guida serve per preparare la formazione e l'esame. Gli obiettivi, formulati nel dettaglio, fungono da riferimento per la parte di studio individuale. I candidati possono confrontare le loro conoscenze con gli obiettivi da raggiungere e riconoscere le proprie lacune. Il complemento d'informazione (regolamento, questioni procedurali e osservazioni amministrative) fornisce tutte le indicazioni rilevanti per la formazione e l'esame, assicurando i presupposti per il superamento dell'esame.

Con la legislazione in materia di esplosivi, il legislatore ha affidato alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) il compito di supervisionare la formazione e gli esami per il conseguimento dei permessi di brillamento e d'uso.

A tenore della legge federale sugli esplosivi e dell'ordinanza sull'impiego di esplosivi da parte della polizia, le cariche possono essere preparate e fatte brillare solo da persone titolari di un permesso di brillamento o sotto la loro sorveglianza.

La formazione all'interno del corpo è impartita da una persona titolare di un permesso di brillamento P conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'impiego di esplosivi da parte della polizia.

Poiché in Svizzera non viene offerta la formazione per l'ottenimento dell'abilitazione al brillamento Artificiere, la guida metodica tratta unicamente l'abilitazione come tale, i requisiti necessari all'ottenimento dell'abilitazione e le materie d'esame.

2 Abilitazioni

2.1 Principio

Un'abilitazione ha inizio con l'iscrizione della menzione nel permesso P e deve essere rinnovata ogni 5 anni.

Se il titolare di un permesso di brillamento P lascia il corpo di Polizia, perde la sua abilitazione. Il permesso d'uso P gli viene ritirato e riconsegnato dalla commissione d'esame alla SEFRI. Il permesso e la menzione rimangono in essere come da art. 8a1 dell'ordinanza sull'impiego di esplosivi da parte della polizia. Se la persona rientra a far parte di un corpo di polizia, il comando può richiedere il permesso con le menzioni alla commissione d'esame, la quale richiederà un nuovo permesso presso la SEFRI.

Gli appartenenti al Distaccamento speciale polizia militare (DSPM) e al comando KAMIR dell'esercito svizzero o all'amministrazione federale della doganale possono conseguire le menzioni seguendo lo stesso iter degli appartenenti a uno dei corpi di polizia svizzeri. Tuttavia, non verrà rilasciato il permesso P alle persone soggette al diritto militare bensì un attestato di partecipazione al corso e un certificato d'esame. Se hanno ottenuto la menzione (attestato di partecipazione al corso e certificato d'esame) e passano in un corpo di polizia svizzero, analogamente a quanto avviene in caso di riammissione in tale corpo possono richiedere alla commissione d'esame, per il tramite del comando di Polizia, il permesso P con le relative menzioni. La commissione d'esame richiederà il permesso alla SEFRI.

La concessione è valida solo se la menzione non è più vecchia di 5 anni o se dopo l'iscrizione della menzione il titolare ha frequentato un corso complementare o un corso di aggiornamento.

2.2 Principio formativo modulo Amministrazione / Primo valutatore (abilitazioni Amministrazione e Primo valutatore)

Il modulo Amministrazione / Primo valutatore abilita, ai sensi di legge e secondo le regole riconosciute della tecnica di brillamento, a svolgere mansioni amministrative nel corpo di polizia (modulo Amministrazione) o lavori di Primo valutatore (modulo Primo valutatore).

La formazione ha lo scopo di preparare i candidati all'esame per l'ottenimento della rispettiva abilitazione di modo che possano valutare correttamente la situazione e i rischi, al fine di adottare le misure appropriate per garantire la manipolazione sicura di esplosivi e pezzi pirotecnici.

Il titolare dell'abilitazione Primo valutatore fornisce consulenza a colui che dirige le operazioni in caso di allarme bomba. Il titolare dell'abilitazione Amministrazione sequestra o prende in consegna gli esplosivi convenzionali e i pezzi pirotecnici.

La menzione Amministrazione abilita, all'interno del corpo di polizia, ad effettuare le seguenti operazioni in modo autonomo e sotto la propria responsabilità:

- eseguire lavori di brillamento conformemente alle abilitazioni del permesso per scopi civili di cui all'art. 52 OEspl;
- sequestrare o prendere in consegna esplosivi convenzionali e pezzi pirotecnici.

La menzione Primo valutatore abilita, all'interno del corpo di polizia, a svolgere le seguenti operazioni in modo autonomo e sotto la propria responsabilità:

- eseguire lavori di brillamento conformemente alle abilitazioni del permesso per scopi civili di cui all'art. 52 OEspl;
- disinnescare cariche esplosive convenzionali in situazioni che lo richiedono (separare l'esplosivo dal sistema d'innescio);
- intervenire nel sistema di innescio dei dispositivi esplosivi e incendiari non convenzionali (DEINC) in caso di pericolo acuto, sempre che non vi siano dubbi sul funzionamento e sulle possibili conseguenze dell'intervento;

- sequestrare o prendere in consegna esplosivi convenzionali e pezzi pirotecnici.

2.3 Principio formativo modulo Intervento (abilitazione Intervento)

Il modulo Intervento abilita, ai sensi di legge e secondo le regole riconosciute della tecnica di brillamento, a svolgere mansioni per le unità d'intervento.

Per ottenere l'abilitazione al brillamento IE i partecipanti al corso devono essere istruiti a valutare correttamente la situazione, i rischi e le relative misure al fine di poter eseguire un brillamento – in base al principio di proporzionalità – anche in presenza dei rischi evocati. Il titolare dell'abilitazione IE fornisce consulenza a colui che dirige le operazioni.

La menzione Intervento abilita, all'interno del corpo di polizia, a svolgere le seguenti operazioni in modo autonomo e sotto la propria responsabilità:

- eseguire lavori di brillamento conformemente alle abilitazioni del permesso per scopi civili di cui all'articolo 52 OEspl;
- utilizzare cariche per interventi delle unità d'intervento o a supervisionarne l'uso da parte di terzi;
- soltanto con la formazione supplementare «Distruzione di cariche inesplose con munizioni esplosive di 40 mm» impartita dall'Istituto svizzero di polizia (ISP) nel modulo supplementare «Intervento»:
distuggere cariche inesplose con munizioni esplosive di 40 mm, se:
 1. la situazione e le conseguenze della distruzione sono chiare;
 2. le munizioni possono essere distrutte a distanza.

L'ISP:

- a. annota l'avvenuta frequenza della formazione supplementare «Distruzione di cariche inesplose con munizioni esplosive di 40 mm» nell'attestato di partecipazione al corso;
- b. svolge controlli della formazione supplementare «Distruzione di cariche inesplose con munizioni esplosive di 40 mm».

Ogni anno la SEFRI deve ricevere una copia di tali controlli.

2.4 Abilitazione Artificiere

La menzione Artificiere abilita, all'interno del corpo di polizia, a svolgere le seguenti operazioni in modo autonomo e sotto la propria responsabilità:

intervenire sui DEINC e neutralizzarli.

2.5 Abilitazione Distruzione di esplosivi

La menzione Distruzione di esplosivi abilita, all'interno del corpo di polizia, a svolgere le seguenti operazioni in modo autonomo e sotto la propria responsabilità:

distuggere, conformemente all'articolo 108 cpv. 2 OEspl, gli esplosivi per uso civile non più utilizzabili.

2.6 Brillamenti di metallo

La menzione Brillamenti di metallo abilita, all'interno del corpo di polizia, a svolgere le seguenti operazioni in modo autonomo e sotto la propria responsabilità:

pianificare e svolgere brillamenti di metallo.

2.7 Nuova abilitazione, nuove denominazioni e nuovo disciplinamento delle abilitazioni esistenti

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per la formazione e l'esame per il conseguimento del permesso P con abilitazioni al brillamento Amministrazione, Primo valutatore, Intervento, Artificiere, Distruzione di esplosivi e Brillamenti di metallo del 22.10.2019 è stata introdotta una nuova abilitazione e sono state disciplinate diversamente le abilitazioni già esistenti.

Nuova abilitazione dal 22.10.2019

Amministrazione (VW)

Nuovo disciplinamento delle abilitazioni esistenti

Designazione delle abilitazioni	
dal 22.10.2019	fino al 22.10.2019
Primo valutatore (EA)	Tecnica e piano di brillamento per la polizia (Sikripo)
Intervento (IE)	Cariche esplosive per le formazioni speciali (SF)
Artificiere (E)	Disinnesco di cariche esplosive (E)
Distruzione di esplosivi (VE)	Distruzione di esplosivi (VE)
Brillamenti di metallo (ME)	Brillamenti di metallo (ME)

3 Organizzazione / uffici competenti

3.1 Organo responsabile per la formazione e gli esami

L'ISP costituisce l'organo responsabile per la formazione e gli esami.

3.2 Segreteria dell'organo responsabile

La segreteria dell'organo responsabile è garantita dall'ISP.

3.3 Organizzazione della formazione e degli esami, aggiornamento dei contenuti

La commissione d'esame è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi e degli esami nonché dell'aggiornamento dei relativi contenuti.

La segreteria della commissione d'esame è sita presso:

Istituto Svizzero di Polizia (ISP)
Prüfungskommission Sprengen SPI
Avenue du Vignoble 3
2000 Neuchâtel
Tel. 032 723 81 00
isp@ne.ch
www.institut-police.ch

4 Procedura d'iscrizione e d'ammissione

4.1 Iscrizione

Il comando di polizia di appartenenza iscrive il candidato conformemente alle cifre 4.2 (corso) e 7.2 (esame) del regolamento. Le iscrizioni incomplete o tardive vengono rispediti al mittente senza essere trattate. Con l'iscrizione viene accettato il regolamento di formazione e d'esame. La versione aggiornata è consultabile sulla homepage dell'ISP.

Il termine di iscrizione è indicato sulla pubblicazione e nei programmi ed è vincolante. Eventuali domande vanno inoltrate alla segreteria dell'ISP.

Il comando di Polizia e l'Esercito svizzero decidono in merito all'affidabilità ai sensi dell'articolo 55 OEspl dei candidati da loro presentati. Per le iscrizioni da parte di tutte le altre organizzazioni occorre allegare un attestato della polizia dal quale si possa dedurre che la condotta dei candidati offre la garanzia di un'utilizzazione lecita e a regola d'arte degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici. L'attestato non deve essere stato emesso da più di un anno. Inoltre, vanno presentate le copie delle abilitazioni al brillamento necessarie per il rispettivo corso.

4.2 Ammissione / Rifiuto dell'ammissione

La commissione d'esame decide l'ammissione in base alle cifre 4.3 e 7.3 del regolamento.

I candidati appartengono di norma a un corpo di polizia svizzero, al DSPM o al comando KAMIR dell'esercito svizzero o all'amministrazione federale della dogana. Possono essere fatte eccezioni per gli appartenenti a istituzioni di diritto pubblico, per altri appartenenti all'esercito e per appartenenti a corpi di polizia o eserciti esteri se dimostrano di essere titolari perlomeno di un permesso di brillamento per scopi civili con abilitazione A o di aver seguito una formazione per il brillamento equivalente. Per queste categorie (ad esclusione degli appartenenti al DSPM o al comando KAMIR conformemente al punto 2.1 «Principio» della presente direttiva) non è previsto il rilascio del permesso P. Le domande vanno presentate per la via di servizio all'Istituto svizzero di polizia. La commissione d'esame si riunisce per decidere in merito.

La decisione si fonda sulla documentazione d'iscrizione. I candidati respinti vengono informati in forma scritta per la via di servizio.

4.3 Costi

La commissione d'esame fissa i costi del corso (vitto, alloggio, materiale, istruttori ecc.). I costi sono a carico del rispettivo comando di polizia. In caso di rinuncia trovano applicazione i punti 4.4 e 7.4 del regolamento.

4.4 Ripetizione dell'esame

Si veda il punto 11.2 del regolamento.

4.5 Rilascio dell'abilitazione al brillamento Artificiere

L'abilitazione al brillamento Artificiere è rilasciata sulla base di una procedura di riconoscimento. I richiedenti devono soddisfare i requisiti seguenti:

- a. essere titolari delle abilitazioni Primo valutatore e Intervento;
- b. essere titolari dell'abilitazione Distruzione di Esplosivi;
- c. aver concluso con successo un corso di artificiere riconosciuto dalla commissione d'esame;
- d. aver concluso con successo un corso sulla radioprotezione riconosciuto dalla commissione d'esame;
- e. comprovare di aver lavorato sotto la guida di un artificiere esperto per almeno un anno nel settore dei DEINC.

Le domande devono essere presentate tramite il comando alla segreteria dell'ISP. Con la firma, il comandante conferma l'esigenza del corpo di disporre di un artificiere.

La commissione d'esame riconosce i corsi di artificiere organizzati dagli istituti seguenti:

- a. Bundeskriminalamt, Wiesbaden o Bundespolizei, Potsdam;
- b. Deutsche Bundeswehr, Aachen;
- c. Belgische Armee, Oud-Heverlee;
- d. Canadian Police College, Ottawa;
- e. Préfecture de police, Laboratoire central, Parigi;
- f. un eventuale corso di artificiere proposto in un secondo tempo dalla direzione dei corsi dell'ISP sotto la supervisione tecnica del FOR.

La Commissione d'esame riconosce i corsi sulla radioprotezione organizzati dagli istituti seguenti:

- a. Istituto Paul Scherrer Würenlingen;
- b. SUVA Lucerna;
- c. EPFL Losanna.

4.6 Corsi d'aggiornamento abilitazione Artificiere

Ogni due anni, l'ISP organizza un corso di aggiornamento con il sostegno specialistico dello ZED. I titolari dell'abilitazione Artificiere sono tenuti a frequentare il corso almeno ogni cinque anni.

4.7 Ricorso

Si vedano i punti 4.32 segg. e 7.32 segg. del regolamento.

5 Corsi

5.1 In generale

La formazione è fondamentale per la preparazione all'esame e per il suo superamento. La frequenza di un corso costituisce una condizione d'ammissione all'esame. L'attestazione di frequenza è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

La formazione deve essere strutturata in modo tale che ogni lezione prepari i partecipanti ad affrontare le tematiche della lezione successiva. Inoltre, i corsi devono fornire una combinazione adeguata tra teoria e pratica.

La formazione (esame incluso) dura di norma:

- abilitazione Amministrazione → 1 giorno (1a parte modulo Polizia)
- abilitazione Primo valutatore → 3 giorni (1a & 2a parte modulo Polizia)
- abilitazione Intervento → 5 giorni (modulo Intervento)

I lavori pratici si svolgono sul campo e/o in edifici. Le cariche vengono di solito fatte brillare.

Per informazioni più dettagliate sullo svolgimento dei corsi consultare il programma di lavoro inviato ai partecipanti insieme alla documentazione del corso 21 giorni prima dell'inizio della formazione.

5.2 Corsi di aggiornamento (formazione complementare)

Per il rinnovo delle abilitazioni per i permessi d'uso per scopi civili e per i permessi d'uso P occorre frequentare, al più tardi dopo cinque anni, una formazione complementare (ES) o un corso di aggiornamento (ERFA) secondo la tabella seguente.

Formazione complementare da seguire	Abilitazioni nel permesso P				
	VW	Primo valutatore (EA)	IE	SF diritto anteriore* incl. ME, VE	E incl. EA IE
Formazioni complementari per scopi civili					
A, B, ME**, VE**	1	1	1		1
FWA	1/2				
Formazioni di polizia complementari					
Primo valutatore (EA)		1			
IE			1		
SF diritto anteriore*				1	
ERFA					2
Totale giorni	1,5	2	2	1	3

*SF Abilitazione prima del 2012

** Se al momento in cui si frequenta una formazione complementare per scopi civili è ancora valida l'abilitazione EA, IE o E nel permesso P, vengono prolungate anche le abilitazioni ME e VE già ottenute.

Durante la formazione complementare e il corso di aggiornamento vengono trattate le modifiche formali e tecniche del settore nel quale è stato rilasciato il permesso. Sono ammesse solo persone con una formazione corrispondente o equivalente.

Dopo aver frequentato un corso di formazione complementare o un corso di aggiornamento, i partecipanti ricevono un attestato (Attestato di formazione complementare art. 58 OEspl) come conferma di frequenza del corso e per il rinnovo del permesso d'uso esplosivi.

I seguenti workshop e moduli aggiuntivi (durata: 1 – 2 giorni) sono parificati alle formazioni complementari e ai corsi di aggiornamento:

- modulo aggiuntivo Intervento
- modulo aggiuntivo DEINC
- workshop Primo valutatore
- workshop Intervento
- workshop Artificiere

Il direttore del corso deve accertarsi che i partecipanti vengano informati sulle modifiche formali e tecniche.

La richiesta per l'organizzazione di una formazione complementare deve essere presentata alla SEFRI almeno un mese prima del suo svolgimento con la relativa documentazione. Solamente le formazioni complementari autorizzate dalla SEFRI vengono riconosciute come tali.

6 Esami

6.1 Esami scritti

Gli esami scritti hanno luogo in un locale che permette di lavorare in modo autonomo. I candidati siedono a una distanza sufficiente gli uni dagli altri e lavorano sotto sorveglianza.

I candidati non possono consultare la documentazione del corso.

Per gli esami scritti vengono usati i fogli ufficiali messi a disposizione.

Durante gli esami scritti i candidati vengono chiamati a sostenere quelli orali o pratici.

Le correzioni vengono svolte da un perito e controllate da un secondo perito.

Le note, assegnate in base alla chiave di ripartizione, sono annotate sui fogli degli esami arrotondate alla mezza nota.

6.2 Esami orali

Gli esami orali hanno luogo in locali separati.

L'esame orale viene sostenuto in presenza di due periti. Uno pone le domande e l'altro prende appunti.

Durante il colloquio occorre provvedere affinché il locale sia adeguatamente illuminato.

Se possibile, occorre fornire ai candidati materiale illustrativo. Le risposte possono essere date con l'ausilio di schizzi o del materiale illustrativo disponibile.

Non è permesso consultare la documentazione dei corsi.

Le note, assegnate in base alla chiave di ripartizione, sono annotate sui fogli degli esami arrotondate alla mezza nota.

6.3 Esami pratici

I candidati devono sostenere anche un esame pratico. Il materiale da utilizzare (esplosivi, accessori, mezzi ausiliari, ecc.) viene messo a disposizione. È permesso l'uso di materiale inerte.

Non è permesso consultare la documentazione dei corsi.

Ogni due periti possono essere presenti al massimo otto candidati.

Un perito impartisce il compito da svolgere mentre il secondo redige un verbale e prende appunti.

Le note, assegnate in base alla chiave di ripartizione, sono annotate sui fogli degli esami arrotondate alla mezza nota.

7 Valutazione e attribuzione delle note

L'attribuzione delle note viene effettuata in base al punto 10 segg. del regolamento. I valori sono calcolati come segue:

Principio:

Se la prestazione di una materia, una voce o una sottovoce viene valutata secondo un determinato punteggio, la conversione dei punti in note avviene in base alla seguente formula matematica:

$$\text{Nota} = \left(\frac{\text{Punti totalizzati} \times 5}{\text{Punteggio massimo}} \right) + 1$$

Esempio:


Punti totalizzati = 73
Punteggio massimo = 100

$$\text{Nota} = \left(\frac{73 \times 5 = 365}{100} \right) + 1 = 4.65$$

Nota arrotondata = 4.5

Note:

In applicazione di questa formula, il 60% del punteggio massimo ottenibile è pari alla media del 4.0 (cfr. grafico seguente).



Per l'**applicazione pratica** la nota calcolata deve essere arrotondata al punto o al mezzo punto secondo le norme di arrotondamento usuali.

8. Ricorsi / consultazione degli atti

I candidati che non hanno superato l'esame vengono informati per iscritto con lettera raccomandata. Nella lettera sono indicate le possibilità di ricorso e i dettagli concernenti il periodo utile per la ripetizione dell'esame.

Il diritto al ricorso è disciplinato ai punti 4.33 (decisione di non ammissione a un corso), 7.33 (decisione di non ammissione all'esame) e 10.35 (decisione di non rilasciare il permesso) del regolamento.

Chi non supera l'esame ha il diritto di consultare gli atti e prendere visione delle prove d'esame entro i termini di ricorso prestabiliti. Un team di periti rimane a sua disposizione per eventuali domande. Si raccomanda ai candidati di sfruttare questa possibilità prima di inoltrare un eventuale ricorso: consultando le prove d'esame, infatti, possono individuare le proprie lacune, capire perché in certe materie hanno conseguito note insufficienti e comprendere i criteri di valutazione adottati dai periti.

Ai candidati che non hanno superato l'esame, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) consegna, insieme ai risultati dell'esame, un foglio informativo su come avviare una procedura di ricorso.

B) Corsi e materie d'esame**1 Abilitazione Amministrazione**

N.	Materia	Contenuti	Competenze/Obiettivi	Difficoltà¹
1	Prescrizioni legali	Ordinanza sull'impiego di esplosivi da parte della polizia	<ul style="list-style-type: none"> Sapere a che cosa abilita il permesso Conoscere i punti essenziali dell'ordinanza sull'impiego di esplosivi da parte della polizia 	C C
2	Esplosivi e accessori	Esplosivi militari Esplosivi speciali	<ul style="list-style-type: none"> Saper utilizzare esplosivi militari per interventi di polizia Saper utilizzare esplosivi speciali per interventi di polizia 	A A
3	Misure immediate per esplosivi/cariche convenzionali Sequestro/presa in consegna di esplosivi	Misure immediate in caso di eventi con cariche convenzionali Sequestro/presa in consegna di esplosivi convenzionali, di oggetti pirotecnici e di munizione militare pirotecnica	<ul style="list-style-type: none"> Adottare misure immediate nell'ambito di casi che concernono le cariche convenzionali Valutare correttamente il materiale in caso di sequestro o di una presa in consegna di esplosivi convenzionali, di materiale pirotecnico o di munizioni militari pirotecniche e adottare provvedimenti 	A A

¹ Difficoltà: I = informazione; C = comprensione; A = applicazione

2 Abilitazione Primo valutatore

N.	Materia	Contenuti	Competenze/Obiettivi	Difficoltà ²
1	Prescrizioni legali	Ordinanza sull'impiego di esplosivi da parte della polizia	<ul style="list-style-type: none"> Sapere a che cosa abilita il permesso Conoscere i punti essenziali dell'ordinanza sull'utilizzo delle materie esplosive da parte della polizia 	C C
2	Esplosivi e accessori	Esplosivi militari Esplosivi speciali	<ul style="list-style-type: none"> Saper utilizzare esplosivi militari per interventi di polizia Saper utilizzare esplosivi speciali per interventi di polizia 	A A
3	Misure immediate per esplosivi/cariche convenzionali Sequestro/presa in consegna di esplosivi	Misure immediate in caso di eventi con cariche convenzionali Sequestro/presa in consegna di esplosivi convenzionali, di oggetti pirotecnici e di munizione militare pirotecnica	<ul style="list-style-type: none"> Adottare misure immediate nell'ambito di casi che concernono le cariche convenzionali Valutare correttamente il materiale nel caso di un sequestro o di una presa in consegna di esplosivi convenzionali, di materiale pirotecnico o di munizioni militari pirotecniche e adottare provvedimenti 	A A
4	Ordigni esplosivi artigianali e precursori di sostanze esplodenti		<ul style="list-style-type: none"> Saper riconoscere e valutare ordigni esplosivi artigianali e precursori di sostanze esplodenti 	A
5	Dispositivi esplosivi e incendiari non convenzionali (DEINC) Ambito Polizia	Manipolazione di DEINC	<ul style="list-style-type: none"> Riconoscere e valutare i DEINC e adottare le misure necessarie Intervenire sul detonatore in caso di grave minaccia (a condizione che non vi siano dubbi sul funzionamento e sulle possibili conseguenze dell'intervento) 	A A

² Difficoltà: I = informazione; C = comprensione; A = applicazione

3 Abilitazione Intervento

N.	Materia	Contenuti	Competenze/Obiettivi	Difficoltà³
1	Prescrizioni legali	Ordinanza sull'impiego di esplosivi da parte della polizia	<ul style="list-style-type: none"> Sapere a che cosa abilita il permesso Conoscere i punti essenziali dell'ordinanza sull'utilizzo delle materie esplosive da parte della polizia 	C C
2	Esplosivi e accessori	Esplosivi militari Esplosivi speciali	<ul style="list-style-type: none"> Saper utilizzare esplosivi militari per interventi di polizia Saper utilizzare esplosivi speciali per interventi di polizia 	A A
6	Brillamenti speciali	Quick Charge Flex Charge Power Hole Power Charge Sacca d'acqua Carica bidone	<ul style="list-style-type: none"> Fabbricare e utilizzare correttamente le diverse cariche esplosive di polizia 	A
7	Effetti di una carica esplosiva	Effetti sulla zona circostante Effetti nella zona dell'obiettivo Effetti nella zona del brillamento Sicurezza sul lavoro e protezione Analisi dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> Descrivere e valutare il rischio di un brillamento Valutare gli effetti di un brillamento Garantire la massima sicurezza sul lavoro Condurre una valutazione dei rischi nell'ottica della polizia 	A A A A
8	Conoscenza dei materiali	Caratteristiche dell'oggetto da brillare Rapporto di brillamento	<ul style="list-style-type: none"> Analizzare l'oggetto da brillare Stendere un rapporto di brillamento 	A A

³ Difficoltà: I = informazione; C = comprensione; A = applicazione

9	Brillamento tattico	Sopralluogo Leggere i piani edili Scegliere/applicare la carica Procedura tattica Briefing	<ul style="list-style-type: none"> • Far brillare in modo tatticamente corretto una carica • Consigliare i superiori sui brillamenti • Scegliere la carica in base all'analisi dell'oggetto da brillare • Definire il posizionamento della carica • Formulare i punti di un briefing 	A A A A A
10	Irritazione	Dimostrazione di diversi prodotti Fonti di pericolo Conoscenze di base sui mezzi di irritazione e distrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare mezzi di irritazione industriali • Fabbricare mezzi di irritazione • Presentare i mezzi di irritazione e distrazione 	A A I

4 Menzione Artificiere

Le condizioni per conseguire la menzione E (Artificiere) sono precisate nel Regolamento per la formazione e l'esame per il conseguimento del permesso P con abilitazioni al brillamento (punto 12.15).

Le presenti direttive sono state approvate dalla commissione d'esame in data 13.06.2023.

In nome della commissione d'esame:



Jürg Zingg, Comandante
Presidente della commissione d'esame